



**COMUNE DI
MONTE PORZIO CATONE**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. 69 del 24.11.2015	Approvazione del regolamento
Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2025	Approvazione delle modifiche

ART. 1 - OGGETTO

Ai sensi dell'art. 42bis dello Statuto Comunale e per le finalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vengono istituiti i "Comitati di Quartiere", organismi senza personalità giuridica, espressione di particolari interessi della popolazione residente in ogni singolo quartiere.

ART. 2 - COMPITI E FINALITA' DEI COMITATI DI QUARTIERE

Il Comune promuove l'istituzione dei "Comitati di Quartiere", quali organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio del quartiere integrandole con gli indirizzi politici comunali.

I "Comitati di Quartiere" hanno il compito di favorire lo sviluppo della realtà economica e sociale del territorio interessato con particolare riferimento al settore dei servizi sociali e scolastici, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, facendosi portavoce delle istanze degli interessi comunitari.

I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali apertici e senza scopo di lucro.

Non possono candidarsi alla carica di Consigliere di Quartiere:

- Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, né i loro prossimi congiunti entro il primo grado di parentela.
- Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, risultano cancellati dalle liste elettorali o interdetti dai Pubblici uffici al momento della presentazione della lista dei candidati per la formazione del Comitato di Quartiere.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI QUARTIERI

Per "quartiere" si intende una entità naturale o di fatto, senza personalità giuridica, la cui esistenza è condizionata essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della popolazione comunale presente all'interno di zone con confini prestabiliti, così da costituire un autonomo centro di interessi particolari e, quindi, avere una propria individualità.

Nel Comune di Monte Porzio Catone vengono riconosciuti i seguenti quartieri in cui è possibile costituire un Comitato, fermo restando che in qualsiasi istante i cittadini interessati possono richiedere, per sopravvenute esigenze o per opportunità di attinenza, aggregazioni diverse; eventuali variazioni devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale:

- 1) Centro Storico
- 2) Armetta A-B-C- Barco Borghese
- 3) Cronisti Romani- Valle Verde- Lucidi
- 4) Pratone/Belvedere
- 5) La Piana
- 6) Romoli- Palocci
- 7) Fontana Candida- Torricella
- 8) Formello- via del Bosco
- 9) Monte Ciuffo- Selve di Mondragone- S. Eusebio

In allegato la piantina topografica con le delimitazioni dei 9 quartieri individuati.

ART. 4 - NOMINA DEI CONSIGLIERI DI QUARTIERE

1. Ogni "Comitato di Quartiere" è costituito da tre consiglieri, eletti con le formalità di seguito specificate e la cui nomina viene ratificata dal Sindaco al termine della procedura stessa.
2. Alla scadenza del termine di cui al successivo comma 6, il Sindaco fa affiggere un avviso pubblico in ciascun "quartiere", dandone pubblicità anche sul sito web istituzionale, con il quale viene reso noto che, entro 30 giorni, chiunque rispetti i requisiti previsti dall'Art.2, abbia compiuto il 18° anno di età e sia residente nel quartiere può candidarsi alla carica di "consigliere di quartiere". Scaduto il suddetto termine, verrà pubblicato in ciascun quartiere e sul sito web istituzionale l'elenco delle candidature valide pervenute.
3. Le nomine dei Consiglieri di Quartiere, che nella graduatoria delle sottoscrizioni abbiano ottenuto il maggior numero di adesioni e che abbiano ottenuto almeno il numero minimo previsto di sottoscrizioni degli aventi diritti nel relativo quartiere, saranno ratificate dal Sindaco.

Numero minimo di sottoscrizioni previste per ogni quartiere per essere considerata valida la nomina:

1) Centro Storico	n. 25 adesioni
2) Armetta A-B-C- Barco Borghese	n. 20 adesioni
3) Cronisti Romani- Valle Verde- Lucidi	n. 20 adesioni
4) Pratone/Belvedere	n. 10 adesioni
5) La Piana	n. 15 adesioni
6) Romoli- Palocci	n. 25 adesioni
7) Fontana Candida- Torricella	n. 15 adesioni
8) Formello- via del Bosco	n. 15 adesioni
9) Monte Ciuffo- Selve di Mondragone- S. Eusebio	n. 20 adesioni

Le candidature devono essere depositate presso l'ufficio anagrafe su apposito modulo da sottoscrivere. L'ufficio anagrafe provvederà a raccogliere le sottoscrizioni dei cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età e che sono residenti nel medesimo Quartiere ove risiede il candidato. Ogni residente può esprimere una sola preferenza. Le firme saranno validamente assunte se raccolte entro il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature valide pervenute.

4. Trascorsi 15 giorni, l'ufficio anagrafe provvederà a redigere una graduatoria delle candidature suddivisa per quartiere e con l'indicazione del numero delle sottoscrizioni. Detta graduatoria dovrà essere pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio e resa pubblica su un'apposita area dedicata sul sito web istituzionale.
5. Il Sindaco provvede alla ratifica dei tre candidati che hanno ottenuto in ogni quartiere il maggior numero di sottoscrizioni dandone pubblicità con i mezzi di informazione ritenuti utili e sul sito web istituzionale.
6. I "Comitati di Quartiere" rimangono in carica per la durata dell'intera Consigliatura.
7. Nel caso di dimissioni di un "consigliere di quartiere" o di perdita di uno dei requisiti necessari, il Sindaco provvede tempestivamente alla sua sostituzione nominando quale "consigliere" il candidato successivo che nella graduatoria risulta aver raccolto il maggior numero di voti.
8. Nel caso di parità di adesioni per il terzo classificato, verrà nominato consigliere di quartiere il candidato con maggiore anzianità di residenza nel quartiere.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI

1. L'organizzazione interna dei "Comitati di Quartiere" è libera ed i "consiglieri di quartiere" possono nominare al loro interno un Presidente e redigere un regolamento per il funzionamento del Comitato.

2. I "Comitati di Quartiere" possono indire consultazioni tra i cittadini residenti nel quartiere in merito ai vari problemi interessanti specificatamente quel quartiere.
3. In ogni quartiere, ove non presente, sarà cura dell'Amministrazione comunale, coadiuvata dall'ufficio preposto, provvedere al posizionamento di una plancia dedicata anche alle comunicazioni inerenti i Comitati di quartiere.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. I "Comitati di Quartiere", quali organismi di partecipazione previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 42bis dello Statuto comunale, possono concorrere, con proposte, petizioni ed istanze, alla determinazione degli obiettivi contenuti negli strumenti di programmazione comunale prima della loro approvazione quali: il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, il piano regolatore generale, i vari programmi annuali e pluriennali. Le proposte ed istanze di cui sopra relative ad un determinato anno, per essere esaminate, devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il mese di settembre dell'anno precedente.
2. I "Comitati di Quartiere" devono essere consultati dagli organi comunali sulle problematiche concernenti il rispettivo territorio nonché interpellati per la formulazione di proposte in occasione dell'adozione dei vari strumenti di programmazione.

ART. 7 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Il "Comitato di Quartiere" può rivolgere per iscritto al Comune istanze, petizioni e proposte su specifiche problematiche riguardanti il quartiere stesso. Tali atti sono ammissibili purché siano sottoscritti dalla maggioranza dei "consiglieri di quartiere" e dovranno essere indirizzati al Sindaco ed all'Assessore competente che avrà 30 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per rispondere per iscritto e chiarire come intende operare l'Amministrazione comunale.

ART. 8 - CONSULTA DEI QUARTIERI

1. La "Consulta dei Quartieri" è un organismo di partecipazione popolare che riunisce tutti i "Comitati di Quartiere" per raccogliere e coordinare le varie problematiche presenti nell'ambito del territorio comunale. L'organizzazione interna ed il funzionamento del predetto organismo di partecipazione sono liberi.
2. La "Consulta dei Quartieri" può chiedere l'audizione del Sindaco e degli Assessori comunali su specifici argomenti dandone un congruo preavviso.
3. La "Consulta" può farsi promotrice, anche con il patrocinio gratuito del Comune, di iniziative e manifestazioni di interesse generale volte a diffondere ed a promuovere la conoscenza delle varie realtà locali nonché l'immagine dei singoli quartieri o dell'intero territorio comunale.
4. La "Consulta" può essere convocata e consultata dagli organi amministrativi in merito a problematiche di interesse generale.